

**RELAZIONE FINANZIARIA ALLA LEGGE PROVINCIALE 6 MAGGIO 2016, N. 5**  
**Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento.**  
**Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro**  
**1983**

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

Nessun impatto finanziario sul bilancio della Provincia Autonoma di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

**Art. 2 – Promozione del benessere psico-fisico della persona**

Nessun impatto finanziario sul bilancio della Provincia Autonoma di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

**Art. 3 – Servizio di consulenza e assistenza psicologica**

Nessun impatto finanziario sul bilancio della Provincia Autonoma di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

*Tale articolo include le realtà del privato sociale e gli studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale tra le strutture sanitarie erogatrici, in via diretta, di prestazioni di consulenza e assistenza psicologica, accanto alle strutture sanitarie pubbliche.*

*La qualità di soggetto privato accreditato non conferisce il diritto a erogare prestazioni a carico del servizio sanitario provinciale. Ciò è subordinato alla stipula, ai sensi dell’art. 23 comma 1 l.p. 16/2010, di una convenzione con l’APSS che definisce tipologia e quantità delle prestazioni necessarie al servizio sanitario provinciale e che i soggetti accreditati sono tenuti a garantire. La stipula, in futuro, di convenzioni tra l’APSS e i privati accreditati è pertanto eventuale e dipenderà dal fabbisogno rilevato e dall’adeguatezza del livello dei servizi offerti dalle strutture sanitarie pubbliche a soddisfarlo.*

*Anche in relazione all’elevato livello e all’articolazione dei servizi aziendali, il costo derivante dall’eventuale stipula di convenzioni con i soggetti privati accreditati non comporterà maggiori spese a carico del bilancio provinciale e dell’APSS, trovando copertura nell’ambito degli stanziamenti già autorizzati sulla missione 13, programma 01 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) – Titolo 1 (spese correnti), attraverso processi di riallocazione delle risorse ovvero di razionalizzazione delle stesse.*

**Art. 4 – Commissione di valutazione**

Nessun impatto finanziario sul bilancio della Provincia Autonoma di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

*Il comma 7 chiarisce che ai componenti della commissione non compete alcun compenso o rimborso spesa.*

**Art. 5 – Provvedimenti attuativi**

Nessun impatto finanziario sul bilancio della Provincia Autonoma di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

*Con particolare riferimento al comma 2, lett. c) e in relazione al disposto dell’art. 16 comma 5 l.p. 16/2010, l’individuazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza rappresenta una facoltà della Giunta. Nel caso in cui la Giunta dovesse determinare ulteriori*

*prestazioni a carico del servizio sanitario provinciale, le risorse necessarie dovranno essere recuperate tramite riduzione/razionalizzazione di altre spese/prestazioni.*

**Art. 6 – Disciplina regolamentare**

Nessun impatto finanziario sul bilancio della Provincia Autonoma di Trento e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

*Con particolare riferimento alle modalità e ai criteri che il regolamento deve definire per il riconoscimento, anche sul piano finanziario, di iniziative e progetti finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico della persona promossi da soggetti del terzo settore previsti dall'art. 2, comma 2 della legge, si precisa che la possibilità di prevedere detto riconoscimento è eventuale, in quanto subordinata a provvedimenti attuativi della disciplina regolamentare. In questo caso, nell'eventualità di un riconoscimento, anche sul piano finanziario, la relativa copertura dovrà necessariamente essere individuata nella riduzione/razionalizzazione di altre spese/prestazioni.*

**Art. 7 – Informazioni sull'attuazione della legge**

Nessun impatto finanziario sul bilancio della Provincia Autonoma di Trento e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

**Art. 8 – Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla Scuola)**

*La legge provinciale 5 del 2006, legge ordinamentale del sistema scolastico provinciale, già disegnava organicamente il quadro entro il quale il sistema educativo, attraverso gli strumenti amministrativi e regolamentari, attua le politiche e gli interventi più adeguati e in linea con i fabbisogni via, via emergenti.*

*Quanto previsto dalla modificazione introdotta con la LP 5/2016 appartiene già diffusamente alla cultura educativa delle istituzioni scolastiche provinciali, ancorché l'esperienza abbia evidenziato la necessità di contestualizzare e distinguere con chiarezza, nel rispetto delle scelte e delle convinzioni dei bambini/ragazzi/e e delle loro famiglie, gli interventi di sostegno allo sviluppo in età evolutiva proposti in una prospettiva psico-educativa di supporto alla crescita e al percorso evolutivo, rispetto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che devono invece essere rese dal servizio pubblico nel rispetto dei LEA.*

*Attualmente il servizio ascrivibile nell'ambito della consulenza psicologica erogato dalle scuole avviene nell'ambito della dotazione budgetaria assegnata annualmente alle istituzioni scolastiche, dotazione nell'ambito della quale ricadono altri ambiti di attività parimenti sostenuti da provvedimenti normativi. Il mantenimento di quanto erogato o il suo potenziamento non potrà che trovare copertura nell'ambito degli stanziamenti di bilancio o nella riduzione/razionalizzazione di altri interventi ivi compreso un coordinamento con gli interventi erogati nell'ambito del servizio sanitario provinciale.*

**Art. 9 – Modificazioni dell'art. 1 quater della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)**

*L'intervento 10 del vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro prevede che possano essere attuate iniziative utili per sostenere l'occupazione di persone con disabilità; tra queste trova spazio anche il supporto psicologico. Nel bilancio di Agenzia del Lavoro sono rese disponibili delle risorse per tale intervento.*

*La Giunta Provinciale, che approva il Documento, se lo ritenesse opportuno, potrebbe prevedere il supporto psicologico anche tra le iniziative previste dall'Intervento 18 che disciplina progetti per la promozione dell'occupazione di persone svantaggiate e disabili presso cooperative sociali o altri*

*soggetti appositamente accreditati. In tal caso si dovrebbero prevedere risorse aggiuntive rispetto a quelle ad oggi destinate a detto Intervento.*

**Art 10** – Disposizioni finanziarie